



# COMUNE DI ROMETTA

(Provincia di MESSINA)

Pec [protocollo@pec.comunerometta.com](mailto:protocollo@pec.comunerometta.com) - Mail [nicolo.cannata@comune.rometta.me.it](mailto:nicolo.cannata@comune.rometta.me.it)

☎ (090) 992.51.11 - Fax ☎ 992.45.82 - Partita I.V.A. 00.136.550.837

📍 Piazza Margherita - 98043 Rometta

**Area Tecnica**

## AVVISO

**OGGETTO:** Comunicato per titoli abilitativi presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. 16/2016 e non definiti con provvedimento tacito o esplicito.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 16 del 10 agosto 2016, dal 3 settembre 2016 il nuovo regime normativo delineato dal recepimento di detta norma prevede i seguenti titoli abilitativi edilizi, denunce, segnalazioni e comunicazioni:

1. Permesso di Costruire (PdC);
2. Denuncia di Inizio Attività D.I.A. (sostitutiva di alcune fattispecie di opere/lavori soggetti a Permesso di costruire); -
3. Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A.;
4. Comunicazione Inizio Lavori (CIL);
5. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA).

Pertanto da tale data non sono più vigenti e non potranno più essere presentate al comune le istanze di:

- ✓ comunicazione asseverata di Opere Interne di cui all'art. 9 della L.R. 37 /85;
- ✓ Autorizzazione Edilizia di cui all'art. 5 della stessa L.R.;
- ✓ Variante in corso d'opera di cui all'art. 15 della L. 47 /85;
- ✓ Concessione Edilizia di cui all'art. 36 della L.R. 71/78 con le procedure di cui all'art. 2 della L.R. 17 /94.

Per le richieste di Concessione Edilizia ed Autorizzazione Edilizia presentate (o trasmesse via Pec) prima del 03/09/2016, per le quali a tale data non si era formato il titolo tacito (come previsto dall'art. 2 della L.R. 17 /94 per le concessioni edilizie e dall'art. 5 della L.R. 37 /85 per le autorizzazioni), o non era stato rilasciato il titolo esplicito, non è più possibile rilasciare il titolo richiesto (Concessione o Autorizzazione), ne ci si potrà avvalere, in seguito, del tacito accoglimento sopravvenuto e della conseguente comunicazione di inizio lavori.

In tali fattispecie, la ditta dovrà obbligatoriamente integrare l'istanza con una nuova richiesta di Permesso di Costruire (o DIA sostitutiva di Permesso di Costruire) o SCIA, in relazione al tipo di intervento, nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. 16/2016 e con la modulistica predisposta dal comune. La ditta, dalla comunicazione dell'Ufficio, avrà 30 (trenta) giorni di tempo per integrare l'istanza originaria, adeguandola al nuovo regime normativo. Anche autonomamente e prima della comunicazione dell'Ufficio la ditta potrà

adeguare l'istanza. In caso di mancato adeguamento, nei termini perentori richiesti dall'Ufficio, l'istanza originaria verrà archiviata senza ulteriore comunicazione.

Nelle more della presentazione della nuova istanza, e della documentazione obbligatoria prevista dal recepimento del testo unico, l'iter è sospeso ed i termini per la formazione dell'eventuale silenzio assenso e/o per l'inizio dei lavori (di cui al D.P.R. 380/2001, così come recepito in Sicilia) decoreranno dalla produzione della nuova istanza e dalla ulteriore documentazione obbligatoria prevista dal suddetto D.P.R. 380/2001.

Per quanto riguarda le istanze di DIA, SCIA, varianti in corso d'opera ex art. 15 L. 47 /85 (relativamente alle opere già realizzate) e comunicazione di opere interne di cui all'art. 9 della L.R. 37 /85, presentate (o trasmesse via Pec) entro giorno 02/09/2016, le stesse sono da ritenersi valide e non necessitano di integrazione a seguito dell'entrata in vigore del T.U ..

Pertanto questa Area Tecnica, invierà apposita comunicazione alle ditte titolari di domande ricadenti nella fattispecie di cui sopra, per le quali la stessa ditta, per come sopra riportato, dovrà inoltrare nuova istanza.

Per qualunque chiarimento, l'ufficio resta a disposizione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
*F.to - Ing. Nicolò Cannata*